- b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;
- c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.
- 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente BARNI

Firenze, 3 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 giugno 2015, n. 97

Proponenti:

Consiglieri Marras, Baccelli, Anselmi Assegnata alle 1^ e 2^ Commissioni consiliari Messaggio della Commissione in data 13 luglio 2016 Approvata in data 26 luglio 2016 Divenuta legge regionale 46/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 52

Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera 1), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:

- 1. La 1.r. 39/2005 disciplina le attività in materia di energia e, in particolare, all'articolo 13 regola, in conformità alla disciplina nazionale, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definite dal d.lgs. 387/2003, che include tra queste anche la geotermia;
- 2. Per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, è opportuno prevedere la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;
- 3. Il mancato raggiungimento dell'intesa non pregiudica lo svolgimento del procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di in-

stallazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato dall'articolo 13 della l.r. 39/2005: è fatto espressamente salvo, infatti, quanto disposto dallo stesso articolo 13, comma 5, in cui sono indicati i termini per la convocazione della conferenza dei servizi.

Approva la presente legge

Art. 1

Impianti geotermici. Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 39/2005

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:

"Art. 13 bis Impianti geotermici

- 1. Nel contesto della strategia di sviluppo sostenibile del territorio, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla localizzazione e realizzazione di impianti geotermici, la Regione convoca il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell'impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, contestualmente all'avvio del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4.
- 2. È fatto salvo l'articolo 13, comma 5, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente BARNI

Firenze, 3 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 1 giugno 2015, n. 93

Proponenti:

Consiglieri Marras, Baccelli, De Robertis, Monni, Meucci, Gazzetti

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Divenuta legge regionale 47/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

REFERENDUM

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2016, **n. 120**

Indizione del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Montalcino, per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino, per i giorni 16 e 17 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto");